

REGOLAMENTO
Comunale
per la GESTIONE dei
RIFIUTI URBANI,
dei RIFIUTI
PERICOLOSI,
degli IMBALLAGGI
e dei RIFIUTI di
IMBALLAGGIO

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - CAMPO D'APPLICAZIONE
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
- ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI
- ART. 5 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 6 - DEFINIZIONI
- ART. 7 - CLASSIFICAZIONE
- ART. 8 - ESCLUSIONI
- ART. 9 - COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 10 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI
- ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
- ART. 12 - DIVIETO DI ABBANDONO
- ART. 13 - BONIFICA
- ART. 14 - GESTIONE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

- ART. 15 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI
- ART. 16 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
- ART. 17 - MODALITA' DI CONFERIMENTO
- ART. 18 - RACCOLTA
- ART. 19 - PERIODICITA' DELLA RACCOLTA
- ART. 20 - ACCESSO NELLE PROPRIETA' PRIVATE
- ART. 21 - TRASPORTO
- ART. 22 - STAZIONI DI TRASFERENZA

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 23 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI
- ART. 24 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO
- ART. 25 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 26 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
- ART. 27 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 28 - PULIZIA DEI MERCATI
- ART. 29 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 30 - AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFE-

STAZIONI PUBBLICHE

- ART. 31 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE DI MANIFESTI
- ART. 32 - NEVICATE
- ART. 33 - PULIZIA DELLE ARRE PUBBLICHE OCCUPATE DAI CANTIERI
- ART. 34 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 35 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI
- ART. 36 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE
- ART. 37 - ALTRI RIFIUTI URBANI ESTERNI

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- ART. 38 - NORME PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI ALCUNE CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI
- ART. 39 - CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE
- ART. 40 - CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE

CAPO IV

RIFIUTI SANITARI, RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFITUI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI

- ART. 41 - RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 42 - GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI
- ART. 43 - RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI SANITARI
- ART. 44 - RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO
- ART. 45 - RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE
- ART. 46 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI
- ART. 47 - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SANITARIA E DEL CIMITERO

CAPO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

- ART. 48 - BENI DUREVOLI
- ART. 49 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
- ART. 50 - OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI
- ART. 51 - RIFIUTI SPECIALI
- ART. 52 - RIFIUTI INERTI (NON PERICOLOSI)
- ART. 53 - RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI AFFLUENTI
- ART. 54 - RIFIUTI PERICOLOSI

CAPO VI

GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

- ART. 55 - CONFERIMENTO AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO

- ART. 56 - MODALITA E FREQUENZE DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 57 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE
ART. 58 - RICICLERIA O ISOLA ECOLOGICA
ART. 59 - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
ART. 60 - NORMA TRANSITORIA

**TITOLO III
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI**

- ART. 61 - DEFINIZIONI
ART. 62 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI

**TITOLO IV
TASSA / TARIFFA**

- ART. 63 - TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

**TITOLO V
RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI**

- ART. 64 - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ART. 65 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI
ART. 66 - INCENTIVI

**TITOLO VI
GESTIONE DEL SERVIZIO**

- ART. 67 - PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 68 - STANDARD DI QUALITA'
ART. 69 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL' UTENTE
ART. 70 - FORME DI GESTIONE
ART. 71 - GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO

**TITOLO VII
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

- ART. 72 - CONTROLLI
ART. 73 - ACCERTAMENTI
ART. 74 - SANZIONI
ART. 75 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
ART. 76 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

ALLEGATI

- ALLEGATO A RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
ALLEGATO B OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

ALLEGATO C RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1, PARAGRAFO 4 DELLA
DIRETTIVA 91/689/CEE

ALLEGATO D TABELLA DEI COEFFICIENTI PER L'ASSIMILAZIONE QUANTITATIVA DEI RIFIUTI
SPECIALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Art. 2

Finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e con l'obiettivo dell'abbattimento degli effetti negativi sull'ambiente a livello locale e globale e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario nonché della vigente normativa regionale per la gestione integrata, unitaria e coordinata dei rifiuti.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3

Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Il comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria anche in associazione con altri comuni, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

a) lo sviluppo di sistemi a basso profilo di impatto ambientale;

b) campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, nonché di educazione concordata con le istituzioni scolastiche, sul ciclo di vita dei prodotti e sugli obblighi comunitari di corredare i prodotti di ecobilancio o ecoaudit;

c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

Art. 4

Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione del ricorso alla discarica per lo smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia nell'ambito delle localizzazioni individuate dal Piano Regionale dei Rifiuti.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Art. 5

Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento la cui valutazione in termini di efficacia, efficienza ed economicità sia effettuata sulla base di un bilancio complessivo con particolare attenzione alle esternalità in termini di inquinamento e di effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi.

Art. 6

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs.22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, come meglio precisato dall'art. 14 della Legge 08/08/02 n. 178;

b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

g) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;

h) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

j) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

k) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;

- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi. Il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi. Il

termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

l) **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

m) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

n) **combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

o) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

p) **frazione secca del rifiuto**: la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc.;

q) **frazione umida**: la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio;

r) **spazzamento**: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;

s) **cernita**: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

t) **conferimento**: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero;

u) **ricicleria o isola ecologica**: area attrezzata recintata predisposta con contenitori idonei per conferire la gran parte dei materiali della raccolta differenziata e diverse frazioni merceologiche di rifiuti, essa è custodita ed accessibile soltanto in orari prestabiliti;

v) **stazione di trasferimento**: l'impianto di trasferimento da un mezzo di raccolta ad un mezzo di trasporto, da tale stazione usciranno i materiali per essere avviati agli impianti di selezione, riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio o allo smaltimento;

w) **rifiuti speciali recuperabili**: quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

x) **rifiuti sanitari**: rifiuti provenienti da strutture sanitarie in genere e come definiti dal D.P.R. 15

luglio 2003 n. 254;

y) **rifiuti da esumazione ed estumulazione:** i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nella casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse(zinco e piombo);

z) **rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:** i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

aa) **rifiuti urbani ingombranti:** beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamento civili o commerciali e aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti;

ab) **Rifiuti Urbani Pericolosi:** i rifiuti identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli di cui al codice CER 20 allegato D del D.Lgs 22/97;

ac) **riutilizzo:** utilizzare una cosa che sia già stata usata;

ad) **riciclaggio:** sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni;

ae) **recupero:** riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto;

af) **D.Lgs. 22/97:** il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22;

ag) **Delibera del Comitato:** la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale;

ah) **D.P.R. 158/99:** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158;

ak) **D.M. 219/00:** il D.M. (Ambiente) 26 giugno 2000, n. 219 - Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

ai) **codice CER:** codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97;

aj) **Gestore del servizio:** Azienda Pubblica, privata o mista cui é affidata la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed accessori, ove i servizi siano gestiti direttamente dal Comune, l'ente si identifica con la stessa Amm. ne Comunale;

al) **Contratto dei servizi:** Contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana e servizi complementari come approvato con atto del C.C. n° 58 del 29/09/2000, eventuali modifiche ed integrazioni potranno essere approvate con apposito provvedimento.

Art. 7

Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani interni ed esterni, in rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Rifiuti urbani interni:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97 e del capo III del presente regolamento.

3. Rifiuti urbani esterni:

a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

d) i ceri, i fiori, le carte e gli altri rifiuti cimiteriali non menzionati, assimilati ai rifiuti urbani;

d) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

4. Rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. **Rifiuti pericolosi:** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97.

Art. 8

Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali proteiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) le acque di scarico;

e) i rifiuti allo stato liquido;

f) i materiali esplosivi in disuso;

g) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

h) i materiali vegetali non contaminati da inquinati in misura superiore ai limiti stabiliti dal D.M. dell'ambiente 25/10/1999, n° 47, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

Art. 9

Competenze del comune

1. Il comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell'articolo 23 del D.Lgs. 22/97 (Ambiti territoriali ottimali).

2. Il comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. E' inoltre, di competenza del comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 22/97.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. Il comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. Il comune è tenuto a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino negli accordi di programma di cui agli articoli 22 comma 11, e 25 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 22/97, ed alle attività di recupero dei rifiuti.

Art. 10

Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D.Lgs. 22/97 e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità.

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del D.Lgs. 22/97.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario.

Art. 11

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 12

Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D. Lgs. 22/97, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Comune dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui

provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 13

Bonifica

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

Art. 14

Gestione ambiti territoriali ottimali

1. Il sistema integrato di gestione dei residui e dei rifiuti, secondo il D.Lgs 22/97 e le "linee di guida" della Regione Umbria, è inteso come insieme di azioni, servizi, impianti messi in relazione tra di loro allo scopo di conseguire gli obiettivi generali stabiliti dalle norme o dagli atti di indirizzo.

2. La delimitazione territoriale degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) e le relative competenze sono state stabilite con la Deliberazione del Consiglio Regionale Umbria n. 226 del 25/07/2002 e con la Legge Regionale n. 14 del 31/07/2002.

3. In materia spettano al Comune tutte le competenze di cui all'art. 21 del D.Lgs 22/97.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 15

Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione (conferimento, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) delle seguenti tipologie di rifiuti urbani di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento.

2. Il Comune, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

3. Il Comune e il gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

Art. 16

Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, come previsto nel "contratto dei servizi" e comunque entro la zona servita, i cui limiti risultano dalle planimetrie allegate al contratto dei servizi a cui si rinvia. Si considerano ubicati in zona servita anche gli insediamenti che non rientrano nelle zone perimetrate di cui sopra ma in cui di fatto il servizio è attuato e, comunque, quelli la cui distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta non supera i 300,00 ml e quelli in cui anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso sia ubicato all'interno della zona servita.

Art. 17

Modalità di conferimento

a) Rifiuti urbani interni e speciali assimilati

1. Il conferimento dei rifiuti cui al comma 1 del precedente art. 15 deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori distribuiti nel territorio dal gestore del servizio, ubicati con le modalità e nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti nel contratto di servizio.

2. E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, salvo diversa disposizione dell'Amm. Comunale, nonché di danneggiare le attrezzature del servizio o di porre in essere comportamenti o azioni tali da ostacolare od intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione.

3. Per i rifiuti di cui sopra, possono essere previste anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio.

4. Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali pericolosi
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate.

5. Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili, ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

6. Qualora la raccolta dei rifiuti sia effettuata mediante trespoli reggisacco, debbono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

7. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

8. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

9. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

10. Il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori dovrà avvenire di regola nelle ore serali dei giorni precedenti lo svuotamento, in modo da limitare al massimo la permanenza nei contenitori.

b) Rifiuti urbani interni ingombranti

11. I rifiuti urbani interni ingombranti provenienti dalle civili abitazioni, con esclusione dei beni durevoli di cui all'art. 48 del presente Regolamento, dovranno essere conferiti a carico degli utenti produttori nelle riciclerie ubicate sul territorio comunale.

c) Rifiuti urbani pericolosi

12. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità previste dall'art. 59 del presente regolamento.

Art. 18

Raccolta

1. Sistemi di raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nel capoluogo, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati, con appositi cassonetti o bidoni ovvero con altri contenitori inclusi quelli per la raccolta differenziata del 'tal quale' condominiale o individuale sulla base di quanto a tal fine stabilito nel 'contratto di servizio'.

2. Dotazione e manutenzione dei cassonetti e dei bidoni

Il Gestore del servizio provvederà ad organizzare la raccolta curando che tutti i contenitori collocati siano adeguati per capienza e numero in relazione alle quantità dei rifiuti da smaltire e provvederà alla sostituzione e/o al rinforzo degli stessi in tutti i casi in cui non risultino sufficientemente capienti, come previsto nel "contratto dei servizi".

I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.

Gli stessi sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del codice della strada. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le modalità stabilite nel contratto dei servizi.

Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori , provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

3. Raccolta RSU fuori perimetro

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dell'art. 5 del presente regolamento.

4. Raccolta RSU assimilati

I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al capo III del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio.

Art. 19

Periodicità della raccolta

1. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti come stabilito nel "contratto dei servizi".

Art. 20

Accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private.

2. Il gestore del servizio può collocare i contenitori all'interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:

a) particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica;

b) produzione di rifiuti in quantità tale per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o l'abusivo conferimento

3. Nei sopraccitati casi nell'interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa.

4. Il Comune e il gestore del servizio in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della collocazione dei contenitori all'interno di aree private fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 21

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 22

Stazioni di trasferimento

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il servizio propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 23

Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo riguarda le attività gestionali (conferimento, raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento finale) delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- a) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche comunali;
- b) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- d) rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani.

Art. 24

Raccolta e spazzamento

1. La raccolta, lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni e i servizi complementari vengono effettuati dal gestore del servizio con le modalità individuate nel "contratto dei servizi" e comunque vengono normalmente effettuati in modo da comprendere:

a) le strade con relativi marciapiedi e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successivo Regolamento di esecuzione;

b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);

c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione e/o di marciapiede con le stesse caratteristiche e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;

e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;

f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, le aree cimiteriali.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento e servizi complementari, del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni. Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere all'installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi a norma delle normative vigenti presso impianti autorizzati.

Art. 25

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili, garantendo il decoro delle stesse.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono:

3.1) usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali;

3.2) provvedere ove necessario alla raccolta dei sacchi dei R.S.U. nelle postazioni non raggiungibili dallo specifico servizio e svuotare i contenitori dei RUP;

3.3) provvedere alla pulizia delle griglie, delle caditoie e dei pozzetti stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Art. 26

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono porre in essere ai sensi delle normative vigenti, le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e/o impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il parere degli organi competenti emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 27

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

2. A tale scopo, essi devono porre in essere ai sensi delle normative vigenti le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 28

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

Art. 29

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 30

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti prodotti.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle

iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 31

Carico e scarico di merci e materiali e defissione di manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali ovvero defissione di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 32

Nevicate

1. In caso di nevicate, il Gestore del servizio metterà a disposizione del Comune il personale addetto allo spazzamento, e nel caso di impossibilità ad effettuare la raccolta dei RSU anche quello utilizzato per tale servizio.

2. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Art. 33

Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico é tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. le stesse disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradale e infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art. 34

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal caso provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi animali.

2. Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze comunali.

3. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e/o gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità, questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti nelle loro diverse articolazioni a seconda della loro natura.

4. Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 35

Asporto degli scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 36

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

3. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Art. 37

Altri rifiuti urbani esterni

1. La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi, parchi e giardini è realizzata con le seguenti modalità:

a) di norma mediante compostaggio domestico secondo le modalità previste dal successivo art. 57;

b) quando si tratta di quantitativi limitati (massimo 10,00 Kg.) e nel caso di residui di potatura di pezzatura ridotta, mediante conferimento al servizio di raccolta differenziata presso le riciclerie comunali o nei contenitori dedicati ove installati;

c) quando si tratta di quantitativi rilevanti, eccedenti i limiti di cui al punto b), ovvero di residui di potatura di grossa pezzatura, possono essere attivati a richiesta ed a carico dell'interessato servizi speciali di raccolta differenziata in accordo con il comune o il gestore del servizio.

d) è fatto comunque assoluto divieto di conferire tali rifiuti nei cassonetti dedicati alla raccolta indifferenziata.

2. I rifiuti cimenteriali assimilati agli urbani, quali ceri, fiori, corone, carte ed altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura, le potature e gli sfalci debbono essere raccolti con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani e assimilati e cioè nei contenitori destinati ai rifiuti urbani, collocati sia all'interno che all'esterno delle aree cimenteriali.

CAPO III
NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 38

Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D.Lgs. n° 22/97:

- a) Rifiuti da attività commerciali (art. 7, c. 3, lett. e);
- b) Rifiuti da attività di servizio (art. 7, c. 3, lett. f);
- c) Rifiuti da attività sanitarie (art. 7, c. 3, lett. h) e come indicato al Capo I°, art. 2, comma 1°, lett. g, del D.M. 26 giugno 2000, n° 219;
- d) Rifiuti da attività agricole (art. 7, c. 3, lett. a);
- e) Rifiuti da attività artigianali e industriali: (art. 7, c. 3, lett. c) e d)) limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi e reparti produttivi con esclusione solo delle aree produttive esclusivamente di rifiuti non dichiarati assimilati agli urbani.

2. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono considerati assimilati agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:

- a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D.Lgs. n° 22/97 (art. 7 c. 4);
- b) rispondano ai criteri qualitativi e ai criteri quantitativi di assimilazione esposti ai successivi articoli 39 e 40 del presente regolamento.

Art. 39

Criteri qualitativi di assimilazione

1. In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 18 del D.Lgs. 22/97 per l'assimilazione, si considerano assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività come individuate al precedente art. 38 e di seguito riportati:

- * carta, cartone, plastica, legno, cellophane, metallo e simili;
- * vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili;
- * accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- * frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- * paglia e prodotti di paglia;
- * scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

- * fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- * ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- * feltri e tessuti non tessuti;
- * pelle similpelle;
- * gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- * resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- * imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- * moquette, linoleum, tappezzerie, anche di pavimenti e rivestimenti in genere;
- * materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- * frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- * manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- * nastri abrasivi;
- * cavi e materiali elettrico in genere;
- * pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- * scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse e esauste e simili;
- * scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- * residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- * accessori per l'informatica.

2. Rimane tuttavia a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che per caratteristiche qualitative non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

3. Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal gestore del servizio, ad esempio:
 - consistenza non solida
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione
 - fortemente maleodoranti

- eccessiva polverulenta;

d) non devono appartenere al seguente elenco:

- rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti

- rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava

- rifiuti di imballaggi secondari che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini della raccolta differenziata.

Art. 40

Criteri quantitativi di assimilazione

1. Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti art. 38 e 39, detti rifiuti e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità, sono considerati assimilati fino al raggiungimento della soglia massima di produzione riportata nell'elenco **allegato D**. L'assimilazione dei rifiuti prodotti entro i limiti di qualità/quantità comporta l'assoggettabilità delle superfici di formazione all'assoggettamento alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. I rifiuti prodotti in eccedenza ai valori di cui sopra risultano non assimilati agli urbani e la loro classificazione quali rifiuti speciali non pericolosi, con il conseguente obbligo per i produttori di provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento.

CAPO IV

RIFIUTI SANITARI, RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI

Art. 41

Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani

1. Sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani I seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, del D.P.R. 254/03;

1.1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

1.2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

1.3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 22/97 e

del capo III del presente regolamento;

1.4) la spazzatura;

1.5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

1.6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

1.7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

1.8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera m) del D.P.R. 254/03, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1 lettera c) del D.P.R. 254/03. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Art. 42

Gestione dei rifiuti sanitari

1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, de decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 8 del D.P.R. 254/03;

3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dall'azienda sanitaria di riferimento.

Art. 43

Recupero di materia dai rifiuti sanitari

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:

- a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antipertensivi o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
- b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
- c) rifiuti metallici non pericolosi;
- d) rifiuti di giardinaggio;
- e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
- g) oli minerali, vegetali e grassi;
- h) batterie e pile;
- i) toner;
- l) mercurio;
- m) pellicole e lastre fotografiche.

2) Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini il comune può stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

Art. 44

Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo come definiti all'art. 2 del D.P.R. 254/03, é effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni,

2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, a condizione che in tali

impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove é ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.

3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.

4. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

5. I rifiuti sanitari sterilizzati in conformità alle norme precedenti devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati.

6. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e i rifiuti sanitari sterilizzati devono essere smaltiti nei modi previsti nel D.P.R. 254/00 e nel piano regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti.

Art 45

Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per

garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione (quali resti lignei) devono essere smaltiti secondo la vigente legislazione statale e regionale.

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 5 del D.P.R. 254/03.

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) numeri 1 e 3 del del D.P.R. 254/03, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Art. 46

Rifiuti provenienti dal altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1, lettera f) numero 1 del D.P.R. 254/03, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 22/97, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) numero 2 del D.P.R. 254/03.

Art 47

Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente capo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del D.Lgs. 22/97.

CAPO V
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 48

Beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.

2. Sono previsti specifici accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, ed i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:

- a) l'individuazione di centri di raccolta;
- b) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
- c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

3. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

4. In attesa dell'attuazione degli accordi di cui sopra il Comune prevede la raccolta dei beni di cui al comma 3, del presente articolo presso le riciclerie comunali.

Art. 49

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927 - 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

5. La cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario, o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo.

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

Art. 50

Oli e grassi vegetali ed animali esausti

1. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.

2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Art. 51

Rifiuti speciali

1. Disposizioni di carattere generale

a) I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 7, comma 1, punto b) e art. 40, comma 1), del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art. 7 comma 1, punto a) ed a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. Il gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, tramite la sottoscrizione di apposita convenzione, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 7, 3° comma del D.Lgs. 22/97 e dal comma 4 dell'art. 7 del presente regolamento.

3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Art. 52

Rifiuti inerti (non pericolosi)

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti non pericolosi:

- a) i materiali provenienti da demolizioni;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

2. Questi rifiuti possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne e come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o essere depositati nelle discariche di 2^a categoria di tipo A, autorizzate secondo le modalità ed i limiti previsti dal D.M. 05/02/1998.

3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero, ai sensi del D.M. 05/02/1998.

Art. 53

Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti

1. Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera. Tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 22/97.

2. Per le acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento, Il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto centralizzato di depurazione nel rispetto della legge 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della normativa regionale.

3. Per i residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero), il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 99/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 54

Rifiuti pericolosi

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni.

CAPO VI

GESTIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 55

Conferimento ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero

1. Il Comune ha l'obiettivo di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata dei propri rifiuti, come stabilite nel D.Lgs. 22/97, per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia.

2. Per le finalità di cui al comma precedente sono istituite forme di raccolta differenziata per le seguenti frazioni di rifiuti, secondo criteri volti a garantire un'efficace ed efficiente copertura del territorio:

- 2.1) carta e cartone
- 2.2) vetro
- 2.3) plastica
- 2.4) ferro ed alluminio
- 2.5) organico - umido
- 2.6) indumenti usati
- 2.7) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- 2.8) pile e batterie esauste
- 2.9) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc.) e rifiuti di imballaggio.

3. E' facoltà del Comune istituire ulteriori forme di raccolta differenziata anche per altre tipologie di rifiuto nella prospettiva di stabilire una relazione il più possibile univoca tra rifiuto prodotto e produttore.

4. Sono raccolti in modo differenziato sia i rifiuti urbani che quelli speciali assimilati (inclusi gli ingombranti) costituiti integralmente o parzialmente, previa separazione di ogni singola frazione di rifiuto oggetto delle raccolte differenziate, dei materiali elencati nei commi precedenti.

5. Tutti i materiali recuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei contenitori per rifiuti urbani di mano in mano che viene attivata la specifica raccolta differenziata adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze.

Art. 56

Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani é definita nel contratto dei servizi, dove sono indicate:

- a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere;
- b) le modalità di organizzazione della raccolta;
- c) le caratteristiche dei contenitori;
- d) le modalità e i tempi di conferimento;
- e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.

2. I rifiuti sono conferiti negli appositi contenitori distinti da colori diversi e da specifiche istruzioni scritte.

3. I rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro

contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

4. Per le frazioni di rifiuto di cui al comma 2 dell'art. 55, fatta eccezione per quella di cui al punto 2.5), è altresì possibile, anche qualora siano stati collocati sul territorio cassonetti dedicati, il conferimento nelle riciclerie comunali, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 57 del presente regolamento.

5. Il comune in accordo con il gestore del servizio può promuovere ed attivare nuove forme di raccolta differenziata non previste nel contratto dei servizi stabilendone le modalità di svolgimento.

6. Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

Art. 57

Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica umida dei rifiuti urbani domestici.

2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni dei materiali da trattare (frazione umida e verde).

3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione, in accordo con il soggetto gestore del servizio, solo ed esclusivamente sulla frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare e dovrà utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto o giardino.

4. E' vietata la collocazione delle strutture di compostaggio ad una distanza inferiore a 5,00 ml. dal confine di proprietà, salvo diversi accordi fra confinanti.

Art. 58

Ricicleria o isola ecologica

1. La ricicleria o stazione ecologica è un'area attrezzata recintata predisposta con contenitori idonei per conferire la gran parte dei materiali della raccolta differenziata e diverse frazioni merceologiche di rifiuti, custodita ed accessibile soltanto in orari prestabiliti, ove è possibile conferire le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti:

a) rifiuti provenienti dalle abitazioni ed annessi;

b) beni durevoli di uso domestico.

2. Possono essere conferiti alle stazioni ecologiche, oltre alle frazioni indicate nel comma 2 dell'art. 55 ad eccezione di quella di cui al punto 2.5), le seguenti ulteriori tipologie di rifiuti:

a) rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi;

b) oli minerali, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori;

c) oli, grassi vegetali e animali residui della cottura di alimenti;

d) beni durevoli;

e) accumulatori al piombo;

f) spazzatura meccanica stradale.

3. Oltre alle frazioni merceologiche dei Rifiuti Urbani, anche altri rifiuti, raccolti sempre in modo differenziato, possono essere conferiti alle stazioni ecologiche o riciclerie da parte di soggetti terzi, secondo le modalità previste dalle normative vigenti e previo accordo tra l'Ente Gestore ed il Comune.

Art. 59

Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. per evitare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente é fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'art. 7 comma 5 del presente regolamento e come definiti dalle norme vigenti, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati

2. Il servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.

In particolare:

a) Le pile e le batterie esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici;

b) I farmaci scaduti, avariati o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso le farmacie e distretti sanitari;

c) I prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appostiti contenitori installati presso i rivenditori.

3. Tutte le tipologie di rifiuto di cui al presente articolo, possono essere conferite presso le riciclerie attivate sul territorio.

Art. 60

Norma transitoria

1. Considerando le attività già in essere di raccolta differenziata effettuate da questo Comune la raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo (intesa come fasi di potenziamento di quelle già in essere o di avviamento di nuove) é introdotta gradualmente sulla base di programmi che prevedano:

- a) I materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
- b) Le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
- c) I costi di investimento e di gestione, in modo da scrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
- d) I possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

2. Una volta attivato il servizio di raccolta differenziata l'utente deve conferire i materiali raccolti solo con le modalità prescritte dal Comune e precisate nel 'contratto di servizio'.

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 61

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

a) **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi

multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti

e) **Produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

f) **Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti importatori di imballaggi pieni;

g) **Consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

Art. 62

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

1. In conformità con le norme del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti e delle vigenti norme in materia, gli imballaggi primari devono prioritariamente essere restituiti al venditore in vista di un successivo riutilizzo, qualora ciò sia possibile, tramite apposito sistema di ritiro organizzato dagli operatori economici. Gli imballaggi secondari e terziari devono essere, invece, gratuitamente ritirati da parte degli utilizzatori che devono provvedere a recapitarli in luoghi di temporaneo accumulo, organizzati dai produttori, i quali devono successivamente provvedere al riutilizzo e, se ciò non fosse possibile, al recupero.

2. I rifiuti da imballaggi primari prodotti in locali domestici devono essere conferiti, a cura del consumatore, al servizio di raccolta differenziata istituito per la gestione dei rifiuti urbani, secondo le norme del capo IV del Titolo II del presente regolamento, con oneri a carico dei produttori ed utilizzatori.

3. La gestione dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari è assicurata dagli utilizzatori secondo le modalità sopra indicate per gli imballaggi secondari e terziari.

4. Gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio secondari che non sono restituiti dai commercianti agli utilizzatori possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal contratto dei servizi. A norma dell'art. 38 del D.Lgs 22/97 gli oneri della raccolta differenziata sono a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' fatto invece divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

5. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie

pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;

b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio.

TITOLO IV

TASSA / TARIFFA

Art. 63

Tassa/Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali assimilati agli urbani di cui al comma 2. dell'art. 7 del presente regolamento nelle sue varie fasi e dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive modifiche e integrazioni o della Tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs 22/97, qualora il Comune abbia provveduto alla sostituzione della Tassa con la Tariffa.

2. La tassa/tariffa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nell'apposito regolamento comunale vigente, ai sensi del citato D.Lgs. n° 507/93 o del D.Lgs. 22/97 e loro successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V

RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 64

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle istituzioni scolastiche, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni di volontariato riconosciute operanti sul territorio comunale.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, previa autorizzazione del Comune e in accordo con il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani ad esclusione di quelli sanitari e classificabili come pericolosi dalla normativa vigente e dal presente regolamento, nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

3. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte dei soggetti di cui al comma 1, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa/tariffa sui rifiuti.

Art. 65

Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo e alla responsabilizzazione degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

2. Il Comune promuove iniziative di educazione ambientale tra le quali in particolare quelle finalizzate alla corretta attuazione della raccolta differenziata, alla limitazione dell'impiego degli imballaggi, e al conferimento degli imballaggi usati riutilizzabili ricercando a tal fine una relazione univoca tra i rifiuti prodotti e chi li produce.

3. Il Comune promuove autonome iniziative, d'intesa con le autorità scolastiche competenti, ai fini dell'educazione ambientale che coinvolgano insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e collabora altresì alle analoghe iniziative promosse dalla Regione.

Art. 66

Incentivi

1. Il Comune ed il gestore del servizio incentiveranno le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:

a) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;

b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;

c) rimborsi sulla tassa/tariffa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento comunale in materia., dove sono disciplinati altresì i meccanismi di incentivazione commisurati alla collaborazione dei cittadini nella raccolta differenziata e nel separato conferimento delle diverse frazioni alle stazioni ecologiche e mediante le altre forme di conferimento.

TITOLO VI

GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 67

Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai seguenti principi:

- a) Essere ispirata al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;
- b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) Garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

Art. 68

Standard di qualità

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base delle indicazioni date dalla Regione e dalla Provincia e dei principi indicati agli articoli 2, 3, 4, 5, e dei seguenti fattori:

- a) Continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
- b) Completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
- c) Termine massimo di risposta ai reclami;
- d) Sicurezza degli impianti;
- e) Rumorosità dei mezzi impiegati;
- f) Numero del personale addetto;

- g) Conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
- h) Caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
- i) Densità media della popolazione;
- l) Densità media di uffici e servizi;
- m) Eventuali altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

Art. 69

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico se istituito.

Art. 70

Forme di gestione

1. Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicate dal Comune mediante il gestore del servizio.

2. Il gestore del servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia e alla Regione.

3. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

- a) Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- b) Conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
- c) Raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta servita, così come indicate nel titolo II e III del presente regolamento;
- d) Spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal titolo I del presente regolamento;
- e) Trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza alle norme igienico-sanitarie vigenti;
- f) Smaltimento, riutilizzo, riciclo e recupero come previsto dal D.Lgs. 22/97.

Art. 71

Gestione del servizio tramite il gestore del servizio

1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti con i necessari requisiti come per legge, sono obbligati al rispetto dei principi fondamentali e degli standards fissati ai sensi dei precedenti articoli.

2. Ogni altro profilo dei rapporti tra i Comuni e gestore del servizio sono regolati da specifico contratto di Servizio.

TITOLO VII

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 72

Controlli

1. In attuazione al disposto dal D.P.R. n° 616 del 24/7/1997 , art. 104, comma 2 e dal D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 20 del D.Lgs. 22/97, art. 7, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle U.S.L. e della vigilanza ambientale svolta dall' ARPA.

3. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 22/97.

Art. 73

Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, nonché da tutti gli altri soggetti abilitati ai sensi delle normative vigenti

Art. 74

Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs 22/97, le violazioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs 267/2000:

Articolo	Descrizione	Minima (Euro)	Massima (Euro)
Art. 9 comma 1	Elusione privativa comunale	25	150
Art. 17, comma 5	Mancata chiusura sportelli e coperchi dei contenitori	25	150
Art. 17, comma 5 e art. 60 comma 4	Mancata riduzione volumetrica dei rifiuti e degli imballaggi voluminosi	50	300
Art. 17 comma 5	Conferimento in sacchi non chiusi	25	150
Art. 55	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati	50	300
Art. 17, comma 4; Art. 54 comma 3, Art. 37.	Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cassonetti per rifiuti misti	50	300
	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta, presso le riciclerie o presso gli impianti di smaltimento e/o recupero	25	150
	Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta del servizio porta a porta.	50	300
Art. 17, comma 2	Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione rifiuti	80	480
Art. 17, comma 2	Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	25	150
Art. 17, comma 2	Intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione	25	150
Art. 17, comma 4	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	80	480
Art. 17, commi 4-7	Conferire oggetti taglienti o acuminati	50	300
Art. 57	Smaltire rifiuti pericolosi al	80	480

	di fuori delle norme del D.Lgs 22/97		
Art. 17, comma 4	Conferire rifiuti speciali non assimilati	80	480
Art. 34 comma 1-3	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, carta, gomme da masticare, escrementi di animali ecc.)	25	150
Art. 34 comma 3	Abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari	50	300
	Incenerimento di rifiuti di qualsiasi tipo	80	480
Art. 17, comma 1-8	Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti.	50	300
	Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale	80	480
Art. 17 comma 4	Conferire, mescolati ad altri flussi, RUP, RI, sostanze liquide, materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto o costituire pericolo per il personale addetto.	80	480
Art. 56	Collocazione della struttura di compostaggio a distanza inferiore a 5 metri dal confine di proprietà	50	300
Art. 17 comma 1 let d) Art. 50	Mancata separazione flussi dei rifiuti speciali e urbani	80	480
Art. 28	Mancata pulizia aree mercatali	80	480
Art. 29	Mancata pulizia posteggi pubblici esercizi	80	480
Art. 30	Mancata Pulizia aree	80	480

	spettacoli viaggianti e luna park		
Art. 26-27	Pulizia e cura di aree scoperte private	80	480
Art. 34	Lancio di volantini da veicoli	50	300
Art. 31	Mancata pulizia aree utilizzate per carico e scarico	50	300
Art. 33	Mancata pulizia dei cantieri edili o simili	80	480
	Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci	80	480

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^a e 2^a, della L. 24/11/1981 n. 689, nonché dalla Legge 16/01/2003 n° 3 e dal D.L. 50/2003.

3. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari comunali competenti al controllo del servizio.

Art. 75

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti Comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Art. 76

Validità del regolamento

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.

2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

ALLEGATO A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- A) Imballaggi in genere;
- B) Contenitori vuoti;
- C) Sacchi e sacchetti di carta o plastica;
- D) Fogli di carta;
- E) Cassette, pallets;
- F) Accoppiati quali carta plastificata;
- G) Paglia e prodotti di paglia;
- H) Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria;
- I) Fibra di legno e pasta di legno, purché palabile;
- L) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- M) Feltri e tessuti;
- N) Pelle e simil pelle;
- O) Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni);
- P) Resine termoplastiche e termoindurenti;
- Q) Imbottiture, isolanti termici e acustici;
- R) Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- S) Materiali vari in pannelli;
- T) Frammenti e manufatti in gesso essiccati;
- U) Manufatti in ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro;
- V) Nastri abrasivi;
- Z) Cavi e materiale elettrico in genere;
- J) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- K) Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè;
- Y) Scarti dell' industria molitoria o della plastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
- X) Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici;
- W) Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

ALLEGATO B

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10 Incenerimento a terra

D 11 Incenerimento in mare

D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ALLEGATO C

RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE

Introduzione

1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.

2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione e' pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.

3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.

4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Codice CER	Designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
	020105 rifiuti agrochimici
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
	030201 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
	030202 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

030203 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici

030204 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

- 04 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
- 0401 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
 - 040103 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 0402 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
 - 040211 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

- 05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
- 0501 RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
 - 050103 morchie e fondi di serbatoi
 - 050104 fanghi acidi da processi di alchilazione
 - 050105 perdite di olio
 - 050107 catrami acidi
 - 050108 altri catrami
- 0504 FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
 - 050401 Filtri di argilla esauriti
- 0506 RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
 - 050601 catrami acidi
 - 050603 altri catrami
- 0507 RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
 - 050701 fanghi contenenti mercurio
- 0508 RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
 - 050801 filtri di argilla esauriti
 - 050802 catrami acidi
 - 050803 altri catrami
 - 050804 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio

- 06 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
- 0601 SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
 - 060101 acido solforoso e solforico

- 060102 acido cloridrico
- 060103 acido fluoridrico
- 060104 acido fosforoso e fosforico
- 060105 acido nitroso e nitrico
- 060199 rifiuti non specificati altrimenti
- 0602 SOLUZIONI ALCALINE
 - 060201 idrossido di calcio
 - 060202 soda
 - 060203 ammoniaca
 - 060299 rifiuti non specificati altrimenti
- 0603 SALI E LORO SOLUZIONI
 - 060311 sali e soluzioni contenenti cianuri
- 0604 RIFIUTI CONTENENTI METALLI
 - 060402 sali metallici (tranne 06 03 00)
 - 060403 rifiuti contenenti arsenico
 - 060404 rifiuti contenenti mercurio
 - 060405 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 0607 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
 - 060701 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
 - 060702 carbone attivo dalla produzione di cloro
- 0613 RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
 - 061301 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
 - 061302 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
- 07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
 - 0701 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE
 - 070101 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 - 070103 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
 - 070104 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070107 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070108 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070109 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070110 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 - 0702 RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI

- 070201 soluzioni di lavaggio e acque madri
- 070203 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070204 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070207 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070208 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070209 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070210 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0703 RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 06 11 00)
 - 070301 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 - 070303 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070304 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070307 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070308 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070309 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070310 alti residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0704 RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 02 01 05)
 - 070401 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 - 070403 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070404 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070407 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070408 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070409 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070410 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0705 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
 - 070501 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 - 070503 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070504 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070507 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070508 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070509 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070510 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

- 0706 RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
- 070601 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 - 070603 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070604 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070607 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070608 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070609 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070610 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0707 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
- 070701 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 - 070703 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070704 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070707 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070708 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070709 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070710 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
- 0801 RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
- 080101 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
 - 080102 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
 - 080106 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
 - 080107 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
- 0803 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
- 080301 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
 - 080302 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
 - 080305 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
 - 080306 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati

- 0804 RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
 - 080401 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
 - 080402 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
 - 080405 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
 - 080406 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati

- 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
- 0901 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
 - 090101 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
 - 090102 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
 - 090103 soluzioni di sviluppo a base solvente
 - 090104 soluzioni di fissaggio
 - 090105 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
 - 090106 rifiuti contenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici

- 10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
- 1001 RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCEZZO 19 00 00)
 - 100104 ceneri leggere di olio
 - 100109 acido solforico
- 1003 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
 - 100301 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
 - 100303 rifiuti di cimatura
 - 100304 scorie di prima fusione/scorie bianche
 - 100303 rifiuti di cimatura
 - 100304 scorie di prima fusione/scorie bianche
 - 100307 rivestimenti di carbone usati
 - 100308 scorie saline di seconda fusione
 - 100309 scorie nere di seconda fusione
 - 100310 rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere
- 1004 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
 - 100401 scorie (prima e seconda fusione)
 - 100402 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
 - 100403 arsenato di calcio
 - 100404 polveri dai gas effluenti da camino

- 100405 altre polveri e particolato
- 100406 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 100407 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
- 1005 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
 - 100501 scorie (prima e seconda fusione)
 - 100502 scorie e residui di cimatura (prima e seconda fusione)
 - 100503 polveri dai gas effluenti da camino
 - 100505 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
 - 100506 fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 1006 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
 - 100603 polveri dai gas effluenti da camino
 - 100605 rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica
 - 100606 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
 - 100607 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
- 11 RIFIUTI IN ORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
- 1101 RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO, PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
 - 110101 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
 - 110102 soluzione alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
 - 110103 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
 - 110105 soluzioni acide di decapaggio
 - 110106 acidi non specificati altrimenti
 - 110107 alcali non specificati altrimenti
 - 110108 fanghi di fosfatazione
- 1102 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
 - 110202 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 1103 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
 - 110301 rifiuti contenenti cianuri
 - 110302 altri rifiuti
- 12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

- 1201 RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
- 120106 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
 - 120107 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
 - 120108 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
 - 120109 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
 - 120110 oli sintetici per macchinari
 - 120111 fanghi di lavorazione
 - 120112 grassi e cere esauriti
- 1203 RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE(TRANNE 11 00 00)
- 120301 soluzioni acquose di lavaggio
 - 120302 rifiuti di sgrassatura a vapore
- 13 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)
- 1301 OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
- 130101 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
 - 130102 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
 - 130103 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
 - 130104 emulsioni contenenti composti organici clorurati
 - 130105 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
 - 130106 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
 - 130107 altri oli per circuiti idraulici
 - 130108 oli per freni
- 1302 OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
- 130201 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
 - 130202 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
 - 130203 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
- 1303 OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
- 130301 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT

- 130302 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
- 130303 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
- 139304 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
- 130305 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
- 1304 OLI DI CALA
 - 130401 oli di cala da navigazione interna
 - 130402 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
 - 130403 oli di cala da altre navigazioni
- 1305 PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
 - 130501 solidi di separazione olio/acqua
 - 130502 fanghi di separazione olio/acqua
 - 130503 fanghi da collettori
 - 130504 fanghi o emulsioni da dissalatori
 - 130505 altre emulsioni
- 1306 ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
 - 130601 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
- 14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 E 08 00 00)
- 1401 RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA
 - 140101 cloro fluorocarburi (CFC)
 - 140102 altri solventi alogenati e miscele solventi
 - 140103 altri solventi e miscele solventi
 - 140104 miscele acquose contenenti solventi alogenati
 - 140105 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
 - 140106 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
 - 140107 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
- 1402 RIFIUTI DALLA PULIZIA DI TESSUTI
 - 140201 solventi alogenati e miscele di solventi
 - 140202 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
 - 140203 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
 - 140204 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1403 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA

- 140301 clorofluorocarburi (CFC)
- 140302 altri solventi alogenati
- 140303 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
- 140304 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 140305 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1404 RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
 - 140401 clorofluorocarburi (CFC)
 - 140402 altri solventi alogenati e miscele di solventi
 - 140403 altri solventi o miscele di solventi
 - 140404 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
 - 140405 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1405 RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REGRIGERANTI (fondi di distillazione)
 - 140501 clorofluorocarburi (CFC)
 - 140502 altri solventi alogenati e miscele di solventi
 - 140503 altri solventi e miscele di solventi
 - 140504 fanghi contenenti solventi alogenati
 - 140505 fanghi contenenti altri solventi
- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
- 1602 APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
 - 160201 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
- 1604 RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
 - 160401 munizioni di scarto
 - 160402 fuochi artificiali di scarto
 - 160403 altri rifiuti esplosivi di scarto
- 1606 BATTERIE ED ACCUMULATORI
 - 160601 accumulatori al piombo
 - 160602 accumulatori al nichel-cadmio
 - 160603 pile a secco al mercurio
 - 160606 elettroliti da pile e accumulatori
- 1607 RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 05 00 00 E 12 00 00)
 - 160701 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
 - 160702 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
 - 160703 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli

160704 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici

160705 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici

160706 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli

17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)

1706 MATERIALE ISOLANTE

170601 materiali isolanti contenenti amianto

18 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)

1801 RIFIUTI DA MATERNITA', DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI

180103 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

1802 RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI

180202 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

180204 sostanze chimiche di scarto

19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA

1901 RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI

190103 ceneri leggere

190104 polveri di caldaie

190105 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi

190106 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque

reflue

190107 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

190110 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi

1902 RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)

190201 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli

- 1904 RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
190402 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
190403 fase solida non vetrificata
- 1908 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190803 grassi ed oli da separatori olio/acqua
190806 resine di scambio ionico sature od esauste
190807 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 20 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 2001 RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112 vernici, inchiostri, adesivi
200113 solventi
200117 prodotti fotochimici
200119 pesticidi
200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei servizi accessori, secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915 e successive modifiche ed integrazioni, dal capo III Decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, *dal D. Legs. 05.02.97n. 22*, dalla legge 475/88 e dalle vigenti leggi regionali in materia

Il presente regolamento inoltre ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati alle lett. b), c) e d) dell'art. 8 del D.P.R. 915/82, se del caso fissando obblighi per chi produca, trasporti o tratti rifiuti di qualsiasi natura e provenienza.

I Servizi in oggetto sono gestiti nel proprio territorio in privativa dal Comune di _____ ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82, in forma diretta o indiretta, in relazione a quanto disposto dalla Legge 142/90.

L'applicazione della tassa per lo smaltimento dei R.S.U. è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Comune di _____ ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 15 dicembre 1993 n° 507.

Art. 2 - Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

Rifiuti, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si liberi o abbia deciso o abbia l'obbligo di liberarsi.

Smaltimento, il complesso delle attività finalizzate alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'innocuizzazione e all'eliminazione dei rifiuti.

Raccolta, l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro successivo trasporto.

Raccolta differenziata, tecnica di conferimento e raccolta separati di frazioni dei rifiuti finalizzata:

- al riciclaggio;
- al riutilizzo;
- al reimpiego;
- al trattamento e/o smaltimento separati.

Recupero, ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti materie prime secondarie e/o energia.

Cernita, operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee del rifiuto al fine di consentirne il recupero o di migliorarne le condizioni di smaltimento

Reimpiego, ogni azione intesa a utilizzare materiale separato dai rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).

Riciclaggio, ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

Riutilizzo, ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.

Materie prime secondarie, materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti.

Produttività specifica, produzione di rifiuti espressa in unità di peso per unità di superficie imponibile (kg/mq per anno); media di valori, per singola categoria o sottocategoria di attività, ottenuti mediante rilevazione o mediante acquisizione di dati statistici a carattere nazionale.

Ente gestore, Azienda Pubblica, privata o mista cui è affidata la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ed accessori, ove i servizi siano gestiti direttamente dal Comune, l'ente si identifica con la stessa Amm.ne Comunale.

Art. 3 - Esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati al comma 7 dell'art. 2 del Decreto 915/82.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti indicata *all'art. 7 del D. Legs. 05.02.97 n. 22*, ai fini delle successive disposizioni si individuano le seguenti categorie:

Rifiuti urbani

- Rifiuti interni non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere compresi quelli provenienti dai locali degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure da strutture sanitarie e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.).
- Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune (es. elettrodomestici, articoli di arredamento in genere ecc.), provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché dai locali degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure da strutture sanitarie pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti non ingombranti.
- Rifiuti costituiti da residui di operazioni di potatura e sfalcio, provenienti da giardini di pertinenza od accessorio di civili abitazioni.
- Rifiuti esterni di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua e canali appartenenti al pubblico demanio.

Rifiuti urbani pericolosi

Il punto 1.3 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 classifica come rifiuti urbani pericolosi i seguenti:

- Batterie e pile.
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) "F" (facilmente o estremamente infiammabile).
- Prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti.

Possono essere individuati ulteriori rifiuti che, se pur classificati come urbani potrebbero causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o la salute; a titolo esemplificativo sono elencati i più comuni:

- Lampade a vapori di gas tossici (mercurio ecc.).
- Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Rifiuti speciali

- Residui derivanti da lavorazioni industriali - residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano assimilabili ai rifiuti urbani.
- Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura, studi dentistici, ambulatori, laboratori biologici di analisi ed affini, non assimilabili a quelli urbani.
- Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.
- Veicoli a motore, rimorchi, natanti e simili fuori uso e loro parti.
- Residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti (liquidi o gassosi).

- Residui dell'attività di potatura degli alberi, pulizia e sfalcio dei prati, limitatamente a quelli derivanti dalle attività agricole e/o florovivaistiche e con esclusione di quelli provenienti da aree costituenti accessorio o pertinenza di superfici soggette a tassa.

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

con il potere di assimilazione esercitato ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D. legs. 22/97, possono essere assimilati agli urbani per il loro smaltimento in discariche di prima categoria i **seguenti rifiuti speciali indicati nella delibera di consiglio comunale n. 35 del 29.5.1998:**

- 1- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets)
- 4 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e sughero
- 6 - paglia e prodotti di paglia
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, cassette
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- 10 - feltri e tessuti non tessuti
- 11 - pelle e simil pelle
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli), esclusi manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- 13 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido, esclusi manufatti composti da tali materiali
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art.2 del D.P.R. n.915/1982
- 15 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- 16 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere, esclusi quelli composti con materiali ceramici
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili), esclusi quelli con dimensione superiore a circa 1 mq
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- 20 - astri abrasivi
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- 26 - accessori per l'informatica

con le limitazioni derivanti dalle procedure di smaltimento localmente adottate.

Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali che soddisfanno le condizioni di assimilabilità di cui al precedente punto 4 per i quali l'Amministrazione Comunale applichi i diritti di privativa di cui all'articolo 3 primo comma del D.P.R. 915/82.

Per quanto attiene i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani si rimanda al successivo titolo II

Rifiuti tossici e nocivi

Sono classificati tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n° 915/1982 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti si fa riferimento alle norme del D.P.R. n° 915/1982 ed alle norme di attuazione emanate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

TITOLO II - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 5 - Criteri generali di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Fino alla piena attuazione del D. Legs. 05.02.97 n. 22 e successive modifiche, ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione, alle relative superficie di formazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, come stabilito con la deliberazione consiliare n. 35 del 29.5.1998,

*I rifiuti, provenienti da attività economiche, elencati al precedente **articolo 4** e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i limiti di cui alla tabella Allegato 1 al presente regolamento; sono comunque assimilati i rifiuti provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva inferiore a 200 mq..*

Qualora gli operatori economici che operano su una superficie complessiva superiore ai 200 mq. intendano avvalersi della facoltà di usufruire del servizio pubblico, per il conferimento dei propri rifiuti, compatibilmente a quanto dettato al punto 1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 come modificato dalla successiva deliberazione del 13 dicembre 1984, l'Amministrazione, per i rifiuti di cui sopra, adotta le soglie quantitative entro le quali i rifiuti speciali di cui al precedente comma sono conferibili all'ordinario servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni.

Le soglie di produttività per unità di superficie occupata, per le diverse categorie economiche, sono quelle indicate al successivo art. 7.

Art. 6 - Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione ai fini della raccolta i rifiuti speciali assimilabili ai sensi del DPR 915/82 e relative deliberazioni applicative la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione 27/07/1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di 1^a cat., oltre ovviamente ai rifiuti classificati tossici e nocivi.

Non possono infine essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;

Art. 7 - Soglie quantitative per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali assimilabili ai fini della raccolta

Oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al *precedente art. 4*, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali assimilabili provenienti da attività svolte su superfici superiori ai 200 mq., E' altresì subordinata alla verifica dei quantitativi prodotti.

Il criterio di assimilazione che fissa i valori di produttività specifica (ponderale e volumetrica), espressi in Kg. al giorno ed mc. al giorno di rifiuto prodotto che comporta l'effettiva assimilazione dei rifiuti di che trattasi ai rifiuti urbani, con conseguente applicazione alle relative superfici di formazione, della tassa per lo smaltimento dei RSU è quello determinato con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 29.5.1998 e riportato all'art. 5 - Criteri generali di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani - del presente regolamento.

Le soglie di produttività sono rapportate alla produzione giornaliera in considerazione del carattere continuativo dell'organizzazione del servizio comunale di smaltimento, per il quale non potrebbero essere accettati (e quindi assimilati ai rifiuti urbani) ingenti quantitativi di materiale di scarto conferiti con minore frequenza.

I valori di produttività specifica per categorie e sottocategorie, rilevati per le diverse attività e i valori assoluti di produttività che danno luogo all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono riportati nell'allegato 1 al presente regolamento.

L'assimilazione dei rifiuti prodotti entro i limiti di superficie o se del caso di produttività, comporta l'assoggettabilità delle superfici di formazione all'obbligo di iscrizione nei ruoli della tassa R.S.U.

E' vietato conferire i rifiuti eccedenti le soglie di cui sopra all'ordinario servizio di raccolta.

L'elenco delle categorie e sottocategorie di attività economiche ed i valori relativi alle produttività specifiche (ponderale e volumetrica) e alle soglie quantitative, possono essere integrati e/o modificati con appositi atti dall'Amministrazione comunale, tenuto conto del principio espresso al precedente art. 5 di giungere all'assimilazione agli urbani di tutti i rifiuti qualitativamente assimilabili, senza alcun limite di produttività.

Art. 8 - Criteri specifici di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da attività agricole

Fermi restando i criteri generali di assimilabilità qualitativa dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e florovivaistiche, si intendono comunque ad essi estesi i criteri quantitativi individuati al precedente art. 7.

Sono considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani gli scarti di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree

piantumate, di pertinenza di edifici privati, anche, in considerazione dei quantitativi prodotti, il gestore della raccolta può adottare per essi forme differenziate di smaltimento come descritte al successivo titolo III.

Art. 9 - Assimilazione dei rifiuti ospedalieri ai rifiuti urbani

In base al combinato disposto del D.L. 527/88, convertito con modifiche nella L. 45/89 e del D.M. 25.05.1989 pubblicato sulla G.U. n. 137/89 sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali ospedalieri, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che ai sensi del comma 2 ter dell'art. 1 del D.L. 527/88 così come convertito con modifiche nella L. 45/89 erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della L. 833/78.

1. rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie;
2. rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
3. rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
4. altri rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.

Per le prescrizioni relative ai contenitori dei rifiuti ospedalieri assimilati ai rifiuti urbani destinati ad accogliere le tipologie di rifiuto di cui ai nn. 2, 3 e 4 del presente articolo, valgono le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 25.05.1989

Art. 10 - Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e tassazione delle relative superfici di formazione

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento con le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e operative dell'Ente Gestore.

L'eventuale sottoscrizione o mantenimento in essere di contratti per lo smaltimento di rifiuti rispondenti ai criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani non comporta il beneficio della detassazione dovendo comunque il

pubblico servizio risultare dimensionato e predisposto per lo smaltimento dei rifiuti nell'ambito qualitativo e quantitativo previsto.

Comunque gli stessi per i rifiuti assimilabili esclusi dall'obbligo di conferimento ai sensi dei precedenti articoli, continueranno ad avere efficacia, sino all'intervenuta attuazione della normativa di riordino della materia.

Art. 11 - Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività procedure di accertamento

In relazione alle procedure insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per superficie, qualità e quantità rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani (cui fa per altro riscontro l'obbligo d'iscrizione ai ruoli della tassa RSU delle relative superfici di formazione), le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come speciali assimilati, ovvero per l'esclusione da tale classificazione, sono definite nel regolamento per l'applicazione della tassa.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO

Art. 12 - Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e rifiuti speciali assimilati

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente titolo II e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 13 - Area di espletamento del pubblico servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'Ente.

Il servizio è pertanto garantito:

a) in tutta l'area urbana (rioni e quartieri) e in tutti i nuclei abitati più significativi e nelle frazioni delle zone suburbane;

(con riferimento all'allegato planimetrico 2).

S'intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti alle distanze stabilite dal regolamento per l'applicazione della tassa e comunque nei perimetri stessi di cui all'allegato planimetrico 2.

Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso se pure non soggetta ad uso pubblico.

Art. 14 - Allegati planimetrici

L'allegato planimetrico 2, costituente parte integrante del presente Regolamento, rappresenta le aree di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 15 - Procedura per l'aggiornamento e la modifica delle aree di espletamento del pubblico servizio

I perimetri di cui all'allegato planimetrico 2 successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento vengono aggiornati e modificati con atto del competente organo amministrativo.

Art. 16 - Competenze sull'organizzazione del servizio

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale, la quale pertanto svolge le seguenti attività:

a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani con particolare riferimento a:

- rifiuti urbani interni;
- rifiuti urbani ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani e assimilati da sottoporre a raccolta differenziata ai fini del recupero- riciclaggio;

- rifiuti urbani pericolosi;
- b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e di eventuali indicazioni dell'Ente Gestore, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
- d) provvede affinché sia assicurata l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione dei periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;
- e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

Nell'esercizio delle proprie competenze (se del caso) l'Ente Gestore fornirà indicazioni e suggerimenti atti a definire le modalità di esecuzione dei servizi nei termini indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d), e) da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Art. 17 - Collocazione dei contenitori per R.S.U. ed allestimento dei relativi siti

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, di norma, in area pubblica, a cura dell'Ente Gestore, secondo il piano di posizionamento predisposto dagli enti competenti.

La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base ai criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio e nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada e norme inerenti.

Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa metri 5 in orizzontale rispetto a:

- finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- ingressi di farmacie.
- distanza di ml. 10,00 da fermate mezzi pubblici autorizzate;

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organismi preposti ed inoltre:

- distanza di metri 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.

L'Ente Gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei due seguenti casi:

- nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione di contenitori in area pubblica;
- nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti solidi urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica.

In quest'ultima ipotesi dovrà essere definita un'apposita convenzione tra l'Ente Gestore e l'utente con la quale sia stabilita la maggiorazione dei costi correlata alle diverse modalità di esecuzione del servizio, mentre i mezzi addetti alla raccolta saranno tenuti esenti da qualsiasi responsabilità in caso di danno recato in area privata (specificare).

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina di divieto di sosta) come prevista dalla vigente normativa.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree opportunamente delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, a carico del responsabile, della relativa sanzione pecuniaria.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata ovvero nel caso di costruzioni con cubatura superiore a mc. 3.000 nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stazionamento per i servizi di igiene ambientale sulla base di standard predisposti in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

Art. 18 - Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare

modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento che deve avvenire esclusivamente nei contenitori installati dall'Ente e con le seguenti modalità

- 1) i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori;
- 2) è vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti;
- 3) le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori;
- 4) è vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dall'Ente Gestore del pubblico servizio;
- 5) è vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti;
- 6) è altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata;
- 7) il conferimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati negli appositi contenitori dovrà avvenire di regola nelle seguenti fasce orarie, salvo diversa disposizione amministrativa:
 - dalle ore 16 alle ore 7 del mattino successivo, nei periodi invernali;
 - dalle ore 18 alle ore 6 del mattino successivo, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;

Art. 19 - Usi vietati dei contenitori

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali tossici e nocivi;
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (calcinacci);
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali.

E' vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono inoltre essere richiusi dopo l'uso.

E' inoltre vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili

I rifiuti ingombranti saranno conferiti all'apposito servizio di raccolta all'interno di contenitori all'uopo destinati in area pubblica.

L'utente è altresì tenuto a disporre in modo ordinato all'interno dei contenitori i rifiuti di cui sopra.

E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati (ai sensi dei precedenti artt., 5, 7, 8) possono essere smaltiti nei seguenti termini:

- mediante immissione negli appositi cassoni per rifiuti ingombranti posti in opera nei centri di trasbordo
- mediante immissione nei cassonetti, quanto si tratti di quantitativi limitati; i residui di potatura devono essere conferiti chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di lit. 110 o involucri equivalenti; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono, pertanto, essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di cesoiatura. Tale possibilità di conferimento resta limitata alle sole giornate di martedì, mercoledì e giovedì, con tassativa esclusione dei giorni festivi e ad essi immediatamente precedenti o successivi anche se infrasettimanali.
- nel caso di quantitativi superiori a mc. 1.00, l'utente avviserà preventivamente l'Ente gestore del Servizio e i rifiuti dovranno essere a secondo della loro natura opportunamente confezionati e in caso di rifiuto minuto raccolti in appositi sacchi.

Art. 21 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 1 "Principi generali" del D.P.R. 915/1982.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del codice della strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

Art. 22 - Smaltimento finale

La soluzione di smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo è definita dall'Amministrazione Comunale che può avvalersi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 1 del D.P.R. 915/1982, della L.R. n° 45/87 e delle eventuali prescrizioni

specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Art. 23 - Gestione degli impianti di smaltimento e/o trasbordo

L'attività di gestione degli eventuali impianti di smaltimento e/o trasbordo di proprietà dell'Amministrazione Comunale sarà regolamentata da apposito disciplinare approvato dalla stessa Amministrazione Comunale.

TITOLO IV - INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITA' NECESSARIE PER ASSICURARE L'IDONEITA' DEL RIFIUTO ALLO SMALTIMENTO FINALE

Art. 24 - Finalità e modalità operative

Il Comune, d'intesa con l'eventuale Ente Gestore del Servizio, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a. rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa;
- b. tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c. affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
- d. opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Il Comune e/o l'Ente Gestore del servizio attiveranno di comune accordo le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia.

Le presenti norme si applicano alle operazioni di raccolta e smaltimento differenziati avente per oggetto le seguenti frazioni di rifiuti urbani:

- rifiuti urbani pericolosi;
- residui suscettibili di recupero e riutilizzo quali vetro, carta, lattine di metallo, plastica, olii vegetali, frazioni compostabili ecc..

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale e artigianale, soggetti alla disciplina di cui al DPR n. 915.

Per le frazioni di rifiuto oggetto di utilizzo come materie seconde, trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 25 - Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità di seguito indicate:

- Pile e batterie esaurite

Pile e batterie devono essere conferite negli appositi contenitori installati in diversi punti della città.

- Farmaci scaduti o non utilizzati

I farmaci scaduti o non più utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori all'uopo predisposti.

- Prodotti tossici e/o infiammabili, e relativi contenitori.

Sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli contrassegnati dai sotto riportati simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo arancio ovvero contraddistinti dalle lettere T e/o F.

I residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono essere conferiti, dopo detenzione iniziale in apposito locale fuori dalla portata dei bambini, esclusivamente nei contenitori presso le postazioni attrezzate e custodite appositamente nelle strutture territoriali dell'Ente Gestore.

Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.

Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi anche i rifiuti appartenenti alle sopra riportate categorie che

provengano da attività commerciali e di servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (es.: farmaci scaduti nelle farmacie, vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso, e simili).

Sono altresì da ritenersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività artigianali, agricole e florovivaistiche, all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, purché non si tratti di residui di prodotti utilizzati nel ciclo di lavorazione (es. solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie, antiparassitari, anticrittogamici, fertilizzanti) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione di rifiuti speciali o tossici e nocivi.

E' fatto divieto di conferire i RUP nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.

I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Il relativo servizio di raccolta differenziata dei R.U.P., deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 26 - Raccolte differenziate per il recupero di materiali

Il Comune e l'Ente Gestore definiscono di comune accordo le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata e le aree d'intervento. L'Ente Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e di contenere i costi di gestione.

Il conferimento delle frazioni in vetro, metallo, plastica e carta è effettuato con le seguenti modalità:

- conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;

Il rapporto contenitore/utente e le capacità volumetriche degli stessi viene definito di concerto con l'Ente Gestore del servizio tenuto conto di eventuali disposti di Legge.

Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti vegetali deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

L'attivazione del servizio di cui sopra, a cominciare da utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli sino ad arrivare alla raccolta presso le singole utenze domestiche è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire le quantità raccolte separatamente in appositi impianti di trasformazione.

All'attivazione del servizio i rifiuti organici devono essere conferiti a cura del produttore in appositi cassonetti o contenitori.

In tali contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione organica ben chiusi in sacchi a perdere di materiale cartaceo o biodegradabile.

Gli sfalci provenienti da verde pubblico devono essere conferiti, presso i relativi centri di raccolta, qualora istituiti.

Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta

differenziata delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio; pertanto, per i rifiuti per i quali sia istituita la raccolta differenziata è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U..

L'Ente Gestore potrà attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico e di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento.

Art. 27 - Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

La collocazione di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti al precedente art. 17 per i cassonetti destinati agli ordinari R.S.U..

Devono essere previsti, ove possibile, punti di raccolta in cui è effettuabile un conferimento contemporaneo di ogni frazione merceologica oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione tiene conto, oltre delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto dell'Ente Gestore.

Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, sulla base degli eventuali piani provinciali.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

Il trasporto dei materiali per i quali è attivata la raccolta differenziata è regolato in analogia a quanto previsto al precedente art. 21 per i R.S.U..

Da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche o private è vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata se non preliminarmente concordate con l'Ente Gestore e formalmente da questa autorizzate.

L'Ente Gestore provvederà a comunicare agli utenti le iniziative di raccolta differenziata autorizzate indicando l'operatore, il periodo e le modalità di esecuzione del servizio.

E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuto, ancorché recuperabili, a operatori o per iniziative non autorizzate ai sensi del presente articolo.

L'Ente Gestore, in accordo con il Comune, avrà cura di pubblicare annualmente le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali recuperati (rese di recupero).

L'utenza è obbligata a conferire nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata i materiali specificati per ciascuna tipologia con le limitazioni ed i divieti già specificati al precedente art. 18.

Art. 28 - Norme integrative per il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nei contenitori predisposti per il servizio ordinario

L'Amministrazione stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani come definiti al precedente TITOLO II, favorendo ove possibile procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero/riciclaggio di materiale e/o energia.

Nei casi per i quali le procedure di raccolta differenziata non siano attivate l'utente è autorizzato a conferire i propri rifiuti speciali assimilati nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore per i rifiuti ordinari con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali indicati ai precedenti artt. 18 e 19):

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente TITOLO II, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti connessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di 110 litri o involucri equivalenti; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono pertanto essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di schiacciamento manuale o di cesoiatura;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

Art. 29 - Informazioni

Il Comune, d'intesa con il gestore del servizio e/o altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, l'ubicazione delle piattaforme e delle piazzole di raccolta, gli orari di apertura alle utenze le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 30 - Modalità di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dall'Ente Gestore e riguardano le seguenti specifiche attività:

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale;
- diserbo stradale e taglio erbe spontanee;
- pulizia caditoie e pozzetti;
- svuotamento cestini;
- bonifiche discariche abusive su aree pubbliche;
- pulizia arenili e aree golenali;
- interventi in caso di neve.

Art. 31 - Aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso i servizi elencati nel precedente art. 30 le cui aree di espletamento, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate nei documenti allegati, le cui successive modifiche saranno stabilite con i relativi atti amministrativi, su segnalazione ed acquisito il parere dell'Ente Gestore.

Art. 32 - Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti

esterni

I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini, taglio delle erbe spontanee vengono definiti così da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le tazze delle alberature stradali) classificate come comunali ai sensi della legge 126 del 12.2.1958 e le nuove strade comunali;
- i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione (cemento, bynder, depolverizzate, ecc.) e/o di marciapiede con le stesse caratteristiche e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- i viali dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;
- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini comunali purché accessibili;
- le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Il servizio di bonifica delle discariche abusive è esteso a tutte le aree pubbliche comprese all'interno del perimetro del territorio comunale con le modalità di cui al successivo art. 33.

Art. 33 - Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti esterni costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale, la quale pertanto svolge le seguenti attività:

- a. definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- b. stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni,
- c. promuove l'innovazione tecnologica del servizio di smaltimento dei rifiuti esterni e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

L'Ente Gestore, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del DPR 915/82, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi di smaltimento dei rifiuti

esterni ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli utenti. Eventuali modifiche o integrazioni possono essere definite dallo stesso Ente Gestore purché non in contrasto con le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

Più in particolare:

- a) Per il servizio di spazzamento viene individuata la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato.
- b) per il servizio di lavaggio stradale (se richiesto) l'Ente Gestore definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, limitandone la esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
- c) le operazioni di diserbo stradale e taglio delle erbe spontanee, sono differenziate tra quelle di carattere ordinario svolte nell'ambito dell'intervento di spazzamento e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale appositamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento, si provvede, con squadre appositamente comandate, alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- e) in caso di nevicate, il servizio provvede allo sgombero immediato della neve dalle strade carreggiabili e pedonali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici. Il servizio provvede altresì allo spargimento di breccia e/o miscele criodratriche ove il suolo si rendesse sdruciolevole per la presenza di ghiaccio;
- f) il servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, orinatoi pubblici stradali, e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile e o nei capitolati d'onere se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione. La pulizia degli orinatoi deve interessare anche i ripari metallici o in pietra o in altri materiali collocati nei fianchi, ai muri e al perimetro, eventualmente imbrattati per uso improprio degli stessi. Gli orinatoi devono, inoltre, essere disinfettati, ciascuno, almeno ogni 15 giorni.
- g) l'Ente Gestore provvede allo svuotamento dei cestini porta rifiuti, installati negli spazi pubblici, a disposizione degli utenti e alla loro manutenzione in efficienza. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini gettacarte e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- h) qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario a provvedere alla bonifica. Nel caso in cui il proprietario non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura dell'Ente

Gestore che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite; i costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'area. Ove gli organi tecnici dell'USL ravvisino elementi a rischio per l'igiene pubblica e la salubrità ambientale, l'Ente Gestore è tenuto all'intervento d'urgenza dietro richiesta con fonogramma del Servizio Igiene Pubblica dell'USL, ferma restando la successiva disposizione confermatrice ad opera del Sindaco. Per la prestazione di tali attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi d'opera dei Servizi Tecnologico Manutentivi del Comune;

- i) le modalità e le frequenze degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle coste marine e lacuali e delle rive dei fiumi sono definiti dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti.

Art. 34 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti interni nelle sue diverse articolazioni a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, materiali ingombranti, R.U.P., materiali destinati al recupero, ecc.).

Art. 35 - Attività di carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

In caso d'inosseranza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Ente Gestore ed i costi dell'intervento ricadranno sui responsabili inadempienti, ferme restando le applicazioni di sanzioni amministrative di cui al titolo IX.

Art. 36 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 37 - Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche o di pubblico uso anche senza finalità di lucro, sono tenuti a far pervenire all'Ente Gestore con preavviso minimo di gg. 10, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Ente Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

Art. 38 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal caso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi animali.

Art. 39 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 40 - Pulizia delle aree adibite a Feste Paesane, Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti.

Le aree occupate da feste paesane, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

IL provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità

di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 41 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.

Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con l'Ente Gestore che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Art. 42 - Esercizi stagionali, piscine e campeggi

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far pervenire all'Ente Gestore, con preavviso di 10 gg., la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali.

E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi urbani collocati dall'Ente Gestore su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la sopracitata convenzione di smaltimento di rifiuti speciali.

Art. 43 - Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

In caso di inadempienza l'intervento sarà eseguito dall'Ente Gestore, così come previsto al precedente art. 33 lettera h).

Art. 44 - Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie

Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 9 del DPR 915/82, specifiche ipotesi sanzionatorie, da definirsi con ordinanze del Sindaco, colpiscono l'abbandono di rifiuti appartenenti a particolari tipologie, con specifico riferimento alle seguenti ipotesi

- a) abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive di corsi d'acqua e canali esternamente al perimetro dell'area di espletamento del servizio di spazzamento;
- b) abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 45 - Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo

Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani interni prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta come definito al precedente art.13.

Art. 46 - Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio

I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie, ove consentite, destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

Art. 47 - Rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta separata dovranno essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

Art. 48 - Rifiuti urbani pericolosi e contenitori di fitofarmaci

Anche per i rifiuti pericolosi che vengano originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del conferimento separato.

TITOLO VII - NORME GENERALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 49 - Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la sicurezza, l'incolumità e il benessere della collettività e

dei singoli;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune promuove la sperimentazione di forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente.

TITOLO VIII - NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

Art. 50 - Obblighi dei produttori di rifiuti urbani o assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi

Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Tutti i produttori di rifiuti urbani, compresi quelli pericolosi o ricuperabili per i quali siano istituite procedure di raccolta differenziata, e di rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del precedente titolo II, sono utenti del servizio comunale di smaltimento e pertanto soggetti alla relativa tassa comunale rapportata alle superfici di produzione ed alle produttività specifiche, ponderale e volumetrica, come statisticamente rilevate.

Non è ammessa la facoltà di richiedere l'esclusione dal servizio ordinario, né quella di richiedere servizi di conferimento diversi da quelli posti in essere in via generale dal Comune.

Art. 51 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 10.9.82 n° 915 e successive integrazioni. Per il loro smaltimento dovranno essere pertanto stipulate apposite convenzioni con ditte debitamente autorizzate.

Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Qualora il Comune gestisca anche lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati (servizi integrativi), i produttori hanno facoltà di servirsi del servizio comunale stipulando con esso apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta comunale che prevede il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.

Il servizio su convenzione per lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati non implica la non assoggettabilità delle superfici alla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani qualora presso lo stesso insediamento siano presenti entrambe le casistiche di produzione.

Art. 52 - Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi

I produttori di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad un loco adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute del D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive integrazioni.

Le procedure per il loro smaltimento sono definite in analogia a quanto indicato al precedente art. 51.

Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata dall'Ente preposto.

Art. 53 - Divieti ed obblighi

È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ecc.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 54 - Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 915/82, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informando tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Art. 55 - Conferimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi

Il conferimento dei rifiuti di cui all'articolo precedente deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente Regolamento.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilabili ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica di 1^a categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

Il conferimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi è vietato ad imprese e ditte che non siano in possesso delle apposite autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 915/82.

TITOLO IX - REGIME SANZIONATORIO

Art. 56 - Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del Dlgs 507/93 oltre al pagamento della tassa dovuta.

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ai sensi del Titolo V del D.P.R.915 del 10 settembre 1982 e altresì, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti e Regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito indicati:

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE
	minima	massima	
ART. 18 - 34 - 44 - 53	Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica o privata		Rifiuti urbani o assimilati
	Rifiuti speciali		Rifiuti tossici o nocivi
			20.000
			100.000
			200.000 1.000.000
			2.000.000
5.000.000			
ART. 18 - 46	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata		Rifiuti urbani o assimilati
	Rifiuti speciali		Rifiuti tossici o nocivi
			50.000
			100.000
			200.000 500.000
			1.000.000
2.000.000			
ART. 19 - 46	Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'Ente Gestore per il contenimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per raccolte differenziate).		

100.000

500.000

ART. 18 - 27 - 53 Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore

10.000

100.000

ART. 18 - 27 Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore

10.000

100.000

ART. 19 - 20 - 25 - 28

Conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati Rifiuti urbani o assimilati

Rifiuti urbani pericolosi

Rifiuti speciali

Rifiuti tossici o nocivi 10.000

50.000

100.000

200.000 100.000

500.000

1.000.000

2.000.000

ART. 18 - 27 Conferimento dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore fuori degli orari indicati

10.000

100.000

ART. 17 - 27 Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente Gestore

20.000

200.000

ART. 17 - 28 Parcheggio di autoveicoli o altri comportamenti che costituiscano intralcio alla movimentazione dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore per il conferimento dei rifiuti.

20.000

200.000

ART. 34 Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico rifiuti urbani o assimilati

rifiuti urbani pericolosi

rifiuti speciali

rifiuti tossici o nocivi 5.000

50.000

50.000

100.000 50.000

200.000

500.000

1.000.000

ART. 30 - 27 - 51 Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata

rifiuti urbani pericolosi

materiali recuperabili

20.000

10.000

200.000

100.000

ART. 27 Attuazione non autorizzata di procedure per la raccolta differenziata

rifiuti urbani o assimilati

rifiuti urbani e pericolosi

100.000

50.000

1.000.000

500.000

ART. 27 Conferimento di rifiuti ad operatori non autorizzati rifiuti urbani o assimilati

rifiuti urbani e pericolosi 20.000

10.000 200.000

100.000

ART. 35 Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico merci ovvero deaffissione di manifesti rifiuti urbani o

assimilati

rifiuti urbani pericolosi

rifiuti speciali

rifiuti tossici o nocivi 10.000

20.000

20.000

50.000 100.000

rifiuti speciali

rifiuti tossici o nocivi 10.000

20.000

20.000

50.000 100.000

200.000

200.000

500.000

ART. 42 Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine e campeggi rifiuti urbani o assimilati

rifiuti urbani pericolosi

rifiuti speciali

rifiuti tossici o nocivi 10.000

20.000

20.000

50.000 100.000

200.000

200.000

500.000

ART. 43 Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati

100.000

1.000.000

ART. 44 Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive di corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento. rifiuti urbani o assimilati

rifiuti urbani pericolosi

rifiuti speciali

rifiuti tossici o nocivi 10.000

20.000

20.000

50.000 100.000

200.000

200.000

500.000

ART. 44 Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio Comunale

50.000

500.000

N.B. L'importo delle sanzioni potrà essere variato da ciascuna Amministrazione Comunale in base a proprie considerazioni di carattere locale.

